



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Al Presidente del Gruppo Forza Italia
Cesaro Armando

UD Speciale Trasparenza e Anticorruzione


DG Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali

SEDE

Oggetto: Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo.
Deliberazione n. 37/2017/FRG

Si trasmette l'acclusa deliberazione definitiva della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, citata in oggetto, pervenuta tramite PEC in data 16 marzo 2017.

Rosa D'Amelio



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n° ³⁴7/2017/FRG

composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Giovanni Coppola
Consigliere	Rossella Cassaneti (Relatore)
Primo Referendario	Rossella Bocci
Primo Referendario	Francesco Sucameli
Primo Referendario	Carla Serbassi

a seguito della camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0004577/E Data: 16/03/2017 15:15

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



23/7
Sep

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n. 229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 1, commi 9 e segg., del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'art. 4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

VISTO l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale del 28 maggio 2009, n. 6 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui *«La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;*

VISTO l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, depositata il 6 marzo 2014;

VISTA la sentenza n. 63/2015/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione;

VISTA la legge R.C. n.1 del 18 gennaio 2016 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016", che all'art. 2, commi 5 e 6, prevede: *"5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero minimo delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari, delle Commissioni, dell'ufficio del Presidente del Consiglio e dell'ufficio del Capo dell'Opposizione, anche mediante il comando o il distacco di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o loro partecipate con quote maggioritarie, degli enti strumentali e delle società interamente partecipate dalla Regione Campania. Le risorse finanziarie destinate al Consiglio Regionale per le spese del personale dei gruppi consiliari non possono in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla Conferenza Stato Regioni e dalla normativa nazionale vigente in materia.*

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'instaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e per il personale tutto dei relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché dei conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Gli uffici amministrativi del Consiglio regionale individuano, agli esiti di procedura di evidenza pubblica, una primaria impresa assicuratrice cui rimettere, previa convenzione, la corresponsione su base volontaria di trattamenti integrativi previdenziali per i consiglieri regionali con pagamento dei singoli ratei a carico dei medesimi mediante corrispondente decurtazione dell'indennità di carica loro dovuta ai sensi della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli

eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania) anche sulla base del modello contributivo pro-rata previsto alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica.

6. Le risorse finanziarie trasferite o assegnate per il funzionamento dei gruppi consiliari, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono assoggettate all'obbligo di rendicontazione da parte dei gruppi e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse non utilizzate dai singoli gruppi nell'anno di riferimento sono utilizzate dagli stessi negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, o eventuale scioglimento dello stesso, alla cui scadenza eventuali avanzi sono reiscritti nel bilancio della Regione a favore del fondo di cui al comma 4".

VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n. 0003665/U del 27 febbraio 2017 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1920 del 27 febbraio 2017) con cui è stato trasmesso il **rendiconto per l'esercizio finanziario 2016**, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati **del Gruppo Consiliare "Forza Italia" del Consiglio regionale della Campania**, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012;

VISTO il decreto n. 17/2017 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania con cui il predetto rendiconto è stato assegnato al Cons. Rossella Cassaneti;

VISTA l'ordinanza n. 21/2017, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per la Campania per le determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore Consigliere Rossella Cassaneti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali intestato a questa Sezione trova il suo fondamento nell'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO DEL 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei predetti gruppi e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (*"Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"*). Il controllo intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti è, quindi, un controllo sulla regolarità dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari, finalizzato al *"(...) rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione €pea"* (sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014).

Il DPCM del 21/12/2012 dianzi citato contiene, dunque, le linee guida in conformità alle quali va strutturato il contenuto del rendiconto di ciascun gruppo consiliare regionale, in modo tale da *"assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati"* (art. 1, comma 9, d.l. 174/2012 cit.).

Con riferimento alla procedura finalizzata al controllo de quo, si prevede che *"Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale. Entro sessanta giorni*

dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione" (art. 1, comma 10, d.l. 174/2012 cit.).

In relazione agli esiti del controllo, l'art. 1, comma 11, del d.l. del 2012 prevede, altresì, che "Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente del consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate." Il comma 12 dell'art. 1 del d.l. 174/2012 stabilisce, infine, che "L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue, dunque, l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, d.l. n. 174/2012, che a seguito della sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale (emessa in sede di giudizio di legittimità costituzionale

[fra le altre] delle disposizioni qui richiamate [art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del d.l. 174/2012, conv. con modif. dall'art. 1, comma 1, della l. 213/2012]), consiste non più nella decadenza in capo al Gruppo, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

In proposito, invero, la Corte costituzionale, nel dichiarare con la predetta pronuncia l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 11 e 12 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui ricollegava alla *"mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità"* non solo l'obbligo di restituzione ma anche la *"decadenza"* dai contributi per l'esercizio finanziario in corso, ha rilevato che *"Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari."*

Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente -sulla base del suddetto nesso di causalità- l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore. Da ciò segue che ... non sussistono i censurati contrasti".

Dal quadro normativo così delineato, quindi, consegue che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originaria o per difetto di regolarizzazione), determina *ex lege*, limitatamente alla medesime irregolarità rilevate, l'obbligo di restituire le somme correlate.

Con riferimento alla *ratio* della normativa de qua nonché ai limiti e all'ambito del controllo ivi delineati, rileva ancora quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014 sopra citata. Secondo tale pronuncia, invero: *"La disposizione censurata non risulta lesiva, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, dei parametri costituzionali e statutari invocati dalle ricorrenti, posti a presidio dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa. Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo leso dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente 'esterni' e di natura documentale. Da ciò segue l'infondatezza delle questioni"*.

Il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve -come detto- assumere come principale parametro la conformità del rendiconto al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 con il quale sono state recepite le "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; decreto che, secondo l'avviso espresso dalla Consulta nella pronuncia precedentemente richiamata, *"risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari"*. Cionondimeno, *"dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti*

contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)".

Alla luce di quanto sopra prospettato, i criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica intestata alla Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle richiamate linee guida.

Rilevano, in proposito, le regole e i principi di seguito elencati: 1) principi di veridicità e correttezza ("la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge": art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, "per le spese

relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

A ciò valga aggiungere che la Sez. Giur. Campania ha statuito, nelle recentissime sentenze n. 582, 585 e 698 del 2016, il riconoscimento di responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per aver utilizzato i contributi erogati ai sensi dell'art. 3 della L.R.C. n. 6 del 05-08-1972 ("Funzionamento dei Gruppi consiliari") in assenza di rendicontazione mediante produzione di documentazione giustificativa o dietro presentazione di documentazione che faceva risaltare la non inerenza delle spese sostenute alle finalità di funzionamento del Gruppo medesimo. In particolare, in tali pronunce si è osservato che: *"I principi-cardine posti alla base della disciplina dei vari fondi previsti a garanzia del pieno assolvimento dell'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri, sono rappresentati, da un lato, dalla stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale del Gruppo e, dall'altro lato, dalla precisa imputabilità della spesa alle sole specifiche finalità di ogni singolo fondo inteso -come precedentemente evidenziato- a garantire il soddisfacimento di esigenze diverse".* Nelle medesime decisioni, la Sezione giurisdizionale territoriale ha richiamato la sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio, in cui si è rilevato che *"le somme erogate ai partiti, gruppi o movimenti politici -nella loro rappresentanza nazionale o regionale- e destinate ad una finalità istituzionale vincolata, hanno natura pubblica per cui la loro utilizzazione per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge costituisce uno sviamento illegale generatore di responsabilità e di danno erariale la cui valutazione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"*; inoltre, si è ricordato che nella sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale -emessa in relazione al ricorso ex art. 3, comma 1° lett. r) D.L. n. 174/2012 (conv. in L. n. 213/2012) dai Gruppi Assembleari di vari partiti per l'annullamento della deliberazione n. 120/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione

Emilia Romagna, con cui sono stati dichiarati non regolari i rendiconti dei gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2013 limitatamente alle voci di spese riepilogate per ciascun gruppo nei prospetti allegati alla deliberazione- si è chiarito che *"L'attività di controllo deve consistere ... nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito"* e che *"si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al 'Fiscal Compact' al 'Six pack' di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa 'legge rinforzata' n. 243/2012"*.

Infine, nelle decisioni della Sez. Giur. Campania sopra indicate, si è operato riferimento alla successiva sentenza n. 30/2014/QM delle SS.RR. in sede giurisdizionale, emessa nel giudizio su questione di massima promosso dal Presidente della Corte dei conti con atto di deferimento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7°, D.L. n. 453/1993 (conv. con modif. in L. n. 19/1994, come modif. dall'art. 42, comma 2° L. n. 69/2009), concernente l'attivabilità del giudizio di conto relativamente alla gestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari regionali secondo le norme regionali (del Lazio) attuative della legge 6 dicembre 1973, n. 853, prevedente agli artt. 3 e 3-bis l'erogazione di contributi ai Gruppi Consiliari Regionali per specifiche finalità ed oggetti di spesa, legati al funzionamento dei Gruppi medesimi. In tale decisione le SS.RR., svolta un'ampia panoramica sul contenuto e sulla portata dell'art. 1, commi 9°, 10°, 11° e 12°, del D.L. n. 174/2012 (conv. in L. n. 213/2012) che disciplina il controllo della Corte dei conti sui finanziamenti dei Gruppi consiliari, hanno osservato che *"i Gruppi consiliari regionali, nella loro veste rappresentativa dei partiti mutuano da questi la natura privatistica, ma nello stesso tempo, quando partecipano all'attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono sicuramente una funzione pubblicistica, sicché assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura pubblicistica"*.

B. In data 27 febbraio 2017 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2016 del Gruppo consiliare "Forza Italia", entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione.

Il Rendiconto di "Forza Italia" - X Legislatura risulta sottoscritto dal Presidente del Gruppo che, ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del DPCM del 21/12/2012, ne attesta la veridicità e correttezza.

La documentazione trasmessa, relativa alle determine di liquidazione del contributo delle spese di funzionamento, risulta vidimata in ogni pagina con il timbro copia conforme agli originali.

Il Rendiconto di "Forza Italia" X Legislatura, alla data odierna non risulta tra i rendiconti pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio della Regione al seguente indirizzo: "Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. Rendiconti anno 2016". La Sezione deve, dunque, rilevare, sul punto, il mancato assolvimento agli obblighi di pubblicità del rendiconto prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché dall'art. 7 della Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38, stante la mancata pubblicazione alla data vigente del rendiconto sul sito istituzionale del consiglio della Regione, non risultando neppure, allo stato degli atti, alcuna dichiarazione del Presidente del Gruppo, di aver trasmesso il citato rendiconto all'Unità dirigenziale speciale, Trasparenza e anticorruzione, per la trasparenza ai fini della normativa vigente.

La situazione finanziaria del Gruppo rendicontata è la seguente:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	66.379,36
2) Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3) Altre entrate	0,00
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	38.648,92

5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE	105.028,28
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	0,00
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
7) Spese postali e telegrafiche	0,00
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9) Spese di cancelleria e stampati	0,00
10) Spese per duplicazione e stampa	0,00
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13) Spese per acquisto o noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14) Spese per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15) Spese logistiche (affitto sala riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16) Altre spese(specificare):	
16.1 Competenze gestione conto corrente	5,91
16.2 Imposta di bollo su estratto di conto corrente bancario	100,10
TOTALE USCITE	106,01

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	38.648,92
--	-----------

Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
Entrate riscosse nell'esercizio	66.379,36
Uscite pagate nell'esercizio	106,01
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	104.922,27
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Nel 2016 il Gruppo risulta aver sostenuto esclusivamente spese per la gestione del conto corrente bancario per il modesto ammontare di € 106,01 come attestato dal sopraesposto rendiconto.

Il Gruppo era inizialmente composto da 7 consiglieri; tuttavia, a far data dal 07/03/2016, vi è stata la fuoriuscita di un componente dal gruppo, per cui il numero di consiglieri è divenuto pari a sei.

Il contributo (art. 3 l.r. 6/1972 modificata dall'art. 6, comma 1, della l.r. n.38/2012) è fissato nella misura di € 5.000,00 per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo, con l'aggiunta di un importo complessivo pari ad € 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente.

La quota mensile spettante al gruppo è stata, pertanto, pari a: € 6.268,85 per i mesi di gennaio e febbraio 2016; € 5.546,63 per il mese di marzo 2016 (mese in cui è intervenuta la fuoriuscita di un consigliere); € 5.373,30 per il periodo aprile-maggio 2016. La quota mensile spettante al gruppo è stata calcolata considerando la quota annua per consigliere, determinata ai sensi dell'articolo 3 della citata l.r. n. 6/1972, pari a € 895,55 per il periodo gennaio-maggio 2016, periodo durante il quale -sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione dell'Istat- la popolazione residente in Campania al 01/01/2015 era pari a 5.861.529 individui.

Per il periodo giugno-dicembre 2016 la quota mensile spettante al gruppo si è ridotta (€ 5.340,07 a giugno ed € 5.368,08 per il periodo luglio-dicembre 2016) per effetto della nuova

rilevazione Istat della popolazione residente in Campania che, sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione dell'Istat al 01/01/ 2016, risultava essere pari a 5.850.850 individui.

Risulta che il Consiglio ha attribuito al gruppo consiliare "Forza Italia" l'importo a titolo di contributo per le spese di funzionamento a far data dalla costituzione del gruppo e determinato, come già visto, ex art. 3 della citata l.r. n. 6/1972 (consistente in un contributo fisso annuo per consigliere del gruppo pari a € 5.000,00 cui è aggiunto un importo complessivo pari a € 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione statistica della popolazione residente in Campania) per un complessivo importo pari a € 66.379,48.

Lo stesso importo risulta impegnato e liquidato al gruppo con le seguenti determinazioni: n. 010 del 18.01.2016/DGR-U (gennaio € 6.268,85), n. 112 del 18.02.2016/DGR-U (febbraio € 6.268,85), n. 202 del 30.03.2016/DGR-U (marzo € 5.546,63), n. 283 del 22.04.2016/DGR-U (aprile € 5.373,30), n. 329 del 17.05.2016/DGR-U (maggio € 5.373,30), n. 630 del 23.06.2016/DGR-U (giugno € 5.340,07), n. 715 del 28.07.2016/DGR-U (luglio € 5.368,08), n. 757 del 05.09.2016/DGR-U (agosto € 5.368,08), n. 853 del 03.10.2016/DGR-U (settembre € 5.368,06), n. 945 del 08.11.2016/DGR-U (ottobre € 5.368,06), n. 1008 del 28.11.2016/DGR-U (novembre € 5.368,08), n. 1043 del 07.12.2016/DGR-U (dicembre € 5.368,06).

L'esame condotto dal magistrato istruttore sul citato rendiconto e sulla relativa documentazione giustificativa di spese evidenzia che lo stesso risulta correttamente redatto in conformità delle linee guida adottate con DPCM 21/12/2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012 e non ha fatto emergere l'esigenza di chiarimenti in ordine alla conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia ovvero la necessità di acquisire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione stessa.

Ciononostante, la Sezione ritiene di rivolgere al gruppo consiliare il cui rendiconto 2016 è qui oggetto di vaglio, raccomandazione ad integrare il Disciplinare Interno del Gruppo (versione

del 11/05/2016, in atti) adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPCM 21/12/2012, con previsione, non solo delle regole per l'autorizzazione, rilevazione e rendicontazione della spesa (come è stato fatto), ma anche dell'*"elaborazione di un bilancio preventivo con voci di dettaglio almeno pari a quelle elencate dal DPCM 21.12.2012, da sottoporre, ad inizio anno, alla approvazione del gruppo"*, secondo quanto prescritto in proposito dalla Circolare n. 04 del 19/12/2014 del Consiglio Regionale della Campania - Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa, avente ad oggetto "Redazione rendiconto dei Gruppi consiliari. Indicazioni operative".

C. A proposito dei fondi "assegnati" ai gruppi per le spese per il personale, il Collegio -vista la propria giurisprudenza (cfr. tra le altre: n. 124/2015 del 20.04.2015; n. 134/2015 del 24.04.2015; n. 135/2015 del 20/24.04.2015; n. 136/2015 del 20/24.04.2015; n.140/ 2015 del 24/27.04.2015; n. 141/2015 del 24/27 04.2015, n.142/2015 del 24/27.04.2015; n. 28/2016 del 09.03.2016 alle cui motivazioni e conclusioni si fa espresso rinvio) protesa alla negazione della competenza di questa Sezione nella materia di che trattasi (giurisprudenza consolidatasi nella stessa interpretazione resa dalle SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione con la sentenza n.63/2015/EL)- nell'esame delle spese in questione ritiene insussistente (agli effetti del modulo di controllo commesso, dall'ordinamento alla Sezione, nella presente sede) della propria competenza all'esame delle spese de quibus, salve eventuali competenze, anche di diversi Organi, in altre sedi, nonché eventuali responsabilità derivanti dalla gestione delle spese medesime. Ciò, anche in relazione al fatto che, nella sostanziale permanenza dell'assetto organizzativo regionale, in subiecta materia, già passato in rassegna con le succitate deliberazioni di questa Sezione, detta chiave di controllo non disporrebbe, de iure, di una propria "misura" e cioè di una conseguenza giuridica alle criticità rilevate, con il pericolo di ingenerare infondate opinioni in ordine all'eshaustività ed assorbenza di detta forma di controllo.

PQM

Nella fattispecie - per tutto quanto innanzi osservato, rilevato ed esposto – allo stato degli atti,

DELIBERA

che non si ravvisano elementi per dichiarare la non regolarità del rendiconto 2016 del Gruppo consiliare "Forza Italia" -nei limiti dell'ambito del riscontro come definito in motivazione e alla luce della normativa statale e regionale- fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati dalle competenti sedi.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, della presente deliberazione, al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Rossella Cassaneti




IL PRESIDENTE

Giovanni Coppola


Depositata in Segreteria in data 15 marzo 2017

Il Funzionario preposto

Dott. Mauro Grimaldi


CORTE DEI CONTI SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
15 MAR. 2017
DEPOSITATO



Data: Gio 16/03/2017 11:51
Da: "campania.controllo"
A: protocollo consiglio regione campania
<protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
Oggetto: Trasmissione delibera n. 37 /2017 Forza Italia; delibera n. 41/2017 Gruppo Misto.Rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Campania_ esercizio 2016
Allegato/i: trasmissione delibere definitive_ Rendiconti dei gruppi consiliari es.2016_Regione Campania.pdf(*dimensione 39 KB*)
delibera n.37-2017 Forza Italia_
Definitiva_Cassaneti.pdf(*dimensione 806 KB*)
delibera n.41-2017 Gruppo
Misto_Definitiva_rel.Bocci.pdf(*dimensione 934 KB*)

Ai sensi dell'art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, si inoltrano, in allegato, le deliberazioni adottate da questa Sezione, nella camera di consiglio del 15 marzo 2017, in ordine all'esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari della regione Campania _esercizio 2016, come di seguito indicate:

1. deliberazione n. 37 /2017 Forza Italia;
2. deliberazione n. 41/2017 Gruppo Misto.

Per il direttore del servizio di supporto
dott.ssa Beatrice Montecuolo



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Segreteria

Servizio adunanze

CORTE DEI CONTI



0002186-16/03/2017-SC_CAM-T89-P

Al Presidente del Consiglio regionale della
Regione Campania
Centro Direzionale Is. A6 80143 Napoli
protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione deliberazioni definitive e Rendiconto dei Gruppi consiliari della
regione Campania _esercizio 2016.

Ai sensi dell'art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, si trasmettono le deliberazioni definitive adottate
da questa Sezione nella camera di consiglio del 15 marzo 2017, in ordine all' esame dei rendiconti dei
Gruppi consiliari della regione Campania _esercizio 2016.

Il Direttore del
Servizio di supporto
Dott. Mauro Cimatti

03/4
Scp